

EDITORIALE

Il Ministero della giustizia "consensuale e contenziosa"

La Commissione di studio "Alpa" ha concluso i propri lavori.

I lavori della Commissione in tema di mediazione hanno sostanzialmente previsto: la conferma della condizione di procedibilità in sede di sperimentazione per ulteriori sei anni e un'irrilevante previsione di allargamento delle materie di cui all'art. 5 comma 1bis. Il ministro Orlando, precedentemente ai lavori della Commissione, aveva per altro dichiarato "un ulteriore allargamento delle materie obbligatoriamente destinate alla mediazione", il che faceva già presupporre un'estensione sia delle materie che dei tempi di proroga della condizione di procedibilità. Nei giorni scorsi il Ministero dello sviluppo economico ha presentato un emendamento al disegno di legge concorrenza all'articolo 53, comma 7, che recita "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1bis, i periodi terzo e quarto sono soppressi". Il provvedimento propone quindi di eliminare la norma che dispone la durata del regime di obbligatorietà fino al 20 settembre 2017 e la disposizione che prevede il monitoraggio degli esiti della sperimentazione da parte del Ministero della giustizia.

Altre proposte della Commissione "Alpa" al decreto legislativo 28/2010 sono: la previsione di indennità in caso di non prosecuzione dei procedimenti di mediazione oltre i primi incontri; la necessaria presenza delle parti oltre che degli avvocati al tavolo di mediazione; l'obbligo a partecipare per la P.A.; una maggiore trasparenza dell'attività degli organismi attraverso il sito; un'indennità anche in caso di mancata partecipazione. È stato importato, inoltre, dalla negoziazione assistita il principio del comportamento secondo buona fede e lealtà.

Non è un caso che il testo consegnato al guardasigilli abbia fatto emergere sintomi di insoddisfazione tra gli addetti ai lavori per aver disatteso le finalità richieste. Il decreto istitutivo della commissione poneva l'accento sulla necessità di prevedere un'ipotesi di riforma organica degli strumenti stragiudiziali, di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo di riferimento, nonché di favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione.

In merito, la posizione della rivista la MEDIAZIONE di "inserire anche, nella Commissione già insediata, professionalità diverse e necessarie per il conseguimento di un organico lavoro tecnico giuridico", lamentando inoltre l'assenza di professionisti come "i Dottori Commercialisti e Esperti Contabili da sempre impegnati in prima linea nella composizione delle lite e delle crisi economico-finanziarie", era meritevole di ascolto. La riforma delle ADR è un'occasione da non perdere per una giustizia del futuro. Si richiedono regole semplici per governare la materia. Un esempio di mancata armonizzazione delle norme nelle ADR? Dover svolgere una negoziazione assistita dopo un tentativo, con esito negativo, di mediazione volontaria per il pagamento di somme non eccedenti € 50.000 (art. 3 del D.L. n. 132/2014). Un altro esempio? La mancanza di una previsione normativa della mediazione familiare nei procedimenti di separazione personale e di divorzio.

L'obiettivo è un testo unico armonico dove le diverse strade per la risoluzione stragiudiziale si susseguano con logica giuridico-negoziabile. Solo con un testo unico e un coinvolgimento di tutte le componenti della filiera educativa (scuola, università e ordini professionali), dell'informazione e delle realtà sociali si favoriranno la diffusione delle ADR, della mediazione e della cultura della conciliazione.

Non può non venirmi in mente la proposta amichevole e provocatoria di Mario Quinto, prematuramente scomparso nel dicembre scorso, di modifica del nome del Ministero della giustizia in "Ministero della Giustizia Consensuale e Contenziosa" come ebbe a dire "a conferma dell'esistenza e di due culture e di due applicazioni profondamente diverse". Al maestro Mario Quinto sarà dedicato il prossimo numero de la MEDIAZIONE.

MARCO CEINO